



24 FEB. 2006

Prot. n° 226877/50.08.00

Oggetto: L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e D.G.R. n. 2501/2004 e D.G.R. n. 3223/2005: studi medici specialistici soggetti ad autorizzazione (codice B9/2). Informativa.

TREVISO - 14/03/2006 RGP.2006.0001044

Alle Conferenze dei Sindaci

Agli ordini provinciali dei medici chirurghi

del Veneto

LORO SEDI

Come noto la regolamentazione di cui all'oggetto prevede che gli studi medici specialistici di cui al codice B 9/2 (studi soggetti ad autorizzazione), già in attività alla data di entrata in vigore della stessa, avrebbero dovuto presentare domanda volta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio entro la data del 31.12.2005.

Tra tali studi rientrano anche gli studi odontoiatrici, in quanto l'attività da essi svolta è stata considerata rientrante nella categoria delle procedure a rischio, soprattutto infettivo e anestesiologicalo.

Alcuni titolari di detti studi, anziché presentare la suddetta domanda di autorizzazione, hanno inoltrato, indirizzandola alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, la c.d. "dichiarazione sostitutiva in ordine alla tipologia dell'attività svolta e delle prestazioni erogate", prevista dalla D.G.R. n. 2501/2004 per i soli studi specialistici (codice B 9/1) che erogano prestazioni che non vanno oltre a quelle di cui all'elenco tassativo previsto con DGR n. 3223 del 25 ottobre 2005.

Tale dichiarazione deve ritenersi, pertanto, priva di qualsiasi rilevanza ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 22/2002 e relativi provvedimenti attuativi.

Ne consegue che le strutture interessate, non potendo documentare l'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione, presupposto per legittimare la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza del termine indicato al 31 dicembre 2005, sono passibili di sanzione ex art. 193 - terzo comma - del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie".

Direzione Regionale per i Servizi Sanitari

e-mail: serv.sanitari@regione.veneto.it

Segreteria: Tel. 041279.1442 - 1443 - 1685 - 1687 Fax 041 279.1683



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

A tal fine la Segreteria Sanità e Sociale e l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria hanno ritenuto di informare ogni singolo professionista con la nota di cui, ad ogni buon conto, si allega un fac simile.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si assicura ogni supporto in ordine alle azioni che i singoli Comuni, titolari della funzione di autorizzazione per le strutture di cui trattasi, ritenessero di intraprendere.

Il Commissario Straordinario ARSS
Dr. Antonio Manetto

Il Segretario Regionale della
Segreteria Sanità e Sociale
Dr. Franco Tonolo

Affari Generali ARSS
Dr.ssa Nicoletta Martorana
Tel. 041 279 3572
nicoletta.martorana@regione.veneto.it

Direzione Regionale per i Servizi Sanitari
e-mail: serv.sanitari@regione.veneto.it
Segreteria: Tel. 041279.1442 - 1443 - 1685 - 1687 Fax 041 279.1683



Data

Protocollo N°

Allegati N°

Oggetto **Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002**
Autorizzazione all'esercizio.

Si riscontra la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tra l'altro priva della formulazione di rito di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale la S.V. comunica di esercitare l'attività odontoiatrica nei locali ivi indicati.

Al riguardo si precisa che tale attività, in base alle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2501 del 6.8.2004 e n. 3223 del 25.10.2005, che hanno dato attuazione alla Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002, è, ad oggi, soggetta ad autorizzazione all'esercizio secondo le procedure ivi descritte.

Infatti, secondo quanto da ultimo disposto dalla sopra citata deliberazione n. 3223/2005 non sono soggetti ad autorizzazione esclusivamente gli studi professionali che non utilizzano metodiche invasive, ad esclusione di quelle tassativamente previste nell'elenco ivi riportato, nel quale non rientrano le prestazioni attinenti alla branca di odontostomatologia.

Pertanto la pervenuta dichiarazione sostitutiva non è sufficiente a legittimare, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2006, l'esercizio dell'attività dalla S.V. espletata.

Il manuale delle procedure allegato alla deliberazione n. 2501/2005 precisa infatti che, per le strutture già in esercizio, ma prive di autorizzazione, la domanda di autorizzazione all'esercizio costituisce **presupposto** per legittimare la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza del termine indicato e fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il termine ultimo per la presentazione della suddetta domanda, secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 3223/2005 è scaduto il 31.12.2005.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la disciplina di cui trattasi è alla prima fase applicativa, la S.V., qualora non avesse ad oggi presentato la dovuta domanda al Comune territorialmente competente, è invitata a regolarizzare la propria posizione nel più breve tempo possibile.

Si ricorda che la mancata regolarizzazione è soggetta alla sanzione di cui al vigente art. 193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, la cui comminazione è demandata al Sindaco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARSS
Dr. Antonio Meletto

IL SEGRETARIO REGIONALE
SANITA' E SOCIALE
Dr. Franco Tonello

Direzione Regionale per i Servizi Sanitari

e-mail: serv.sanitari@regione.veneto.it

Segreteria: Tel. 041279.1442 - 1443 - 1685 - 1687 Fax 041 279.1683